




Le recenti novità normative in tema di studi di settore contenute nella C.M. n.8/E/12

In data 16 marzo 2012 è stata pubblicata la [C.M. n.8/E](#) dell'Agenzia delle Entrate. Il documento contiene chiarimenti in ordine ad alcune delle recenti modifiche normative varate in tema di studi di settore. La circolare, peraltro, non tratta del contenuto del recente D.L. n.16 del 2 marzo 2012, ad oggi ancora in corso di conversione.

È già stato ampiamente preannunciato, infatti, che la prassi che qui commentiamo sarà a breve completata da altri documenti interpretativi che integreranno, anche nella prospettiva di Unico 2012, il punto di vista delle Entrate su molti dei temi dubbi che oggi si trovano sul tappeto.



Decreto Legge n.98 del 2011

La C.M. n.8/E/12 ricorda come il decreto in questione è intervenuto su alcune regole fondamentali in tema di approvazione ed applicazione degli studi di settore.

La circolare evidenzia che il D.L. n.98/11 stabilisce per la prima volta una sorta di doppio binario per l'approvazione, dove:

- gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore;
- eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Sul punto va aggiunto che con il D.L. n.138/11 (art.2, co.35, secondo periodo) è stato successivamente precisato che la pubblicazione degli studi di settore entro il 31 marzo dell'anno successivo poteva essere effettuata anche per "(...) aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.146" (trattasi dei c.d. indicatori di normalità economica che influenzano in ipotesi di "non normalità" l'esito del calcolo di Ge.ri.co).


La circolare precisa che le richiamate modifiche riguardano già gli studi di settore in applicazione per il periodo d'imposta 2011.

Sull'argomento si deve, tuttavia, evidenziare come tali disposizioni sono già state oggetto di ulteriore correzione con il recente D.L. n.16 del 2 marzo 2012, dove è stato stabilito che i termini sopra indicati, con riferimento all'annualità oggetto di prossima dichiarazione, sono prorogati al 30 aprile 2012. Tale modifica, peraltro, rileva solo per il periodo d'imposta 2011. Gli effetti che deriveranno dal prolungamento dei termini riteniamo si rifletteranno anche sui tempi nei quali sarà messo a disposizione degli utenti il *software* Gerico utilizzabile per l'elaborazione degli studi di settore per il Modello Unico 2012.

⇒ Sanzioni e invito ad adempiere

Fra le novità di un certo rilievo esaminate dalla circolare si evidenzia quella relativa alla possibilità di invio da parte dell'Amministrazione Finanziaria di un apposito invito "ad adempiere", diverso dai consueti finalizzati all'attività di controllo.

Tale invito ha l'esatto scopo di "spingere" il contribuente che ha omesso l'invio del modello studi di settore al compimento dell'obbligazione dichiarativa, anche oltre gli ordinari termini di scadenza per l'invio del Modello Unico.

 Sull'argomento la circolare sottolinea che *"attesa la rilevanza delle informazioni relative agli studi di settore, per le attività di analisi del rischio, di selezione e di controllo viene prevista la possibilità che l'Agenzia delle Entrate possa inviare specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi ai contribuenti potenzialmente interessati"*.

Lo specifico invito è stato previsto dalla disposizione normativa di cui all'art.23, co.28, lett.b), D.L. n.98/11, l'applicazione della quale decorre per le violazioni commesse dal 6 luglio 2011, nella parte dove prevede l'irrogazione delle sanzioni "incrementate" per omesso invio del modello studi di settore, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate¹⁶.


Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, tale particolare tipologia di invito:

- non sarà obbligatoriamente notificata a tutti i soggetti potenzialmente interessati dall'omissione dichiarativa (anche se è auspicabile comunque che questo potesse avvenire come regola);
- costituirà un'opportunità per il contribuente in quanto, in caso di risposta all'invito e, quindi, di inoltro telematico del modello, anche oltre i termini di scadenza, il contribuente stesso ha la possibilità di evitare le sanzioni incrementali introdotte dal D.L. n.98/11.

Sul tema, si ricorda che le sanzioni incrementali legate all'imposta di cui al decreto in commento sono per l'appunto aumentate del 50% (e quindi comprese fra min. 150% e max 300% della maggior imposta accertata) e riguardano l'ipotesi di mancata presentazione del modello con un maggior reddito accertato superiore del 10% rispetto al dichiarato.

Relativamente alla sanzione di cui all'art.8, co.1 secondo periodo D.Lgs. n.471/97, è stato invece stabilito che non si applica la sanzione in misura fissa (€ 2.065) qualora il contribuente proceda anche successivamente alla scadenza, su specifico invito dell'Agenzia delle Entrate, a presentare il modello studi di settore.

L'invito in questione, quindi, costituisce una sorta di "preavviso di irregolarità" diverso rispetto a quelli previsti dagli articoli 32 del DPR n.600/73 e 51 del DPR n.633/72 e, più in generale, dagli atti di cui al co.1 dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97.

 La questione particolarmente interessante e che quindi deve essere debitamente enfatizzata è che i citati inviti, in quanto basati esclusivamente sui dati indicati in dichiarazione e non sulle risultanze dei controlli effettuati sul modello Unico, non precludono ai contribuenti la possibilità *di sanare il comportamento omissivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni incrementate*.

In pratica, quindi, il contribuente notiziato della presunta anomalia, potrà, se lo ritiene, intervenire per sanare l'eventuale irregolarità attivandosi con il canonico "ravvedimento operoso".

⇒ Omesso invio del modello: adempimento su specifico invito dell'Amministrazione Finanziaria

Qualora al contribuente non congruo sia accertato un reddito superiore del 10% rispetto a quello dichiarato, si delineeranno due possibilità:

- nel caso in cui il contribuente non risponda allo specifico invito ad adempiere dell'Agenzia delle Entrate, viene applicata la sanzione in misura fissa pari ad € 2.065 e la sanzione in misura percentuale che varia dal 150% al 300% della maggiore imposta accertata;
- nel caso in cui il contribuente risponda all'invito ad adempiere dell'Agenzia con inoltro del modello oltre i termini, non si applica la sanzione in misura fissa. Opera,

¹⁶ In particolare, non era chiara la casistica relativa all'invio del modello studi di settore su specifico invito dell'Agenzia delle Entrate, considerato che nella realtà operativa non si era mai verificata tale casistica, in quanto l'invito dell'Agenzia delle Entrate solitamente riguarda direttamente l'attività accertativa.

invece, la sanzione in misura percentuale che varia dal 110% al 220% della maggiore imposta accertata.

⇒ Accertamento induttivo

Alcuni interessanti chiarimenti riguardano anche la nuova modalità di accertamento induttivo introdotta dal D.L. n.98/11 che opera in caso di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché in ipotesi di insussistente indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità (ex art.39, co.2, lett.d-ter, DPR n.600/73).

🍷 La circolare in commento chiarisce che la disposizione ha natura procedimentale e si applica, quindi, con riferimento a tutte le annualità ancora accertabili alla data odierna¹⁷. Quindi, secondo le Entrate, la disposizione può avere effetto retroattivo. Questa posizione, a sommosso parere di chi scrive, non convince in pieno.

Pur intervenendo, effettivamente, la modifica legislativa citata sulla "procedura" di accertamento, occorre evidenziare che la legittimazione dell'induttivo puro in presenza di errori di modesta entità (la soglia di tolleranza dello scostamento del 10% o del 15% tra dichiarato e accertato è molto bassa) ed anche di tipo meramente valutativo (si pensi ad un apprezzamento forzato di una causa di esclusione) commessi dal contribuente, pone il dubbio che l'intervento sia molto più sostanziale che procedurale, esponendo il contribuente stesso a degli effetti talmente incisivi da ledere il principio del *legittimo affidamento*.

🍷 Va, peraltro, segnalato che nel prosieguo della circolare l'effetto retroattivo della norma viene "alleviato" dalle Entrate specificando che: ...*"alla luce dei principi di trasparenza e di collaborazione cui sono improntati i rapporti fra amministrazione e contribuenti"*, gli uffici applicheranno ordinariamente la facoltà di procedere ad accertamento induttivo solo a partire dai controlli delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010.

Nel merito di tali modifiche, anche se la circolare non le menziona, non possiamo non osservare che le regole richiamate dal D.L. n.98/11 sono state ulteriormente cambiate per effetto delle recentissime modifiche introdotte dal recente D.L. n.16/12 del 2 marzo scorso. In tal senso, si osserva che per gli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012, le disposizioni normative al ricorrere delle quali l'Amministrazione Finanziaria può attivare l'accertamento induttivo sono quelle di:

- omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- indicazione di cause esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore, poi rilevatesi non sussistenti;
- infedele compilazione dei modelli che comporti una differenza superiore al 15% o, comunque, a € 50.000, tra i ricavi/compensi stimati (applicando gli studi di settore) sulla base dei dati corretti e quelli calcolati con il supporto dei dati indicati in dichiarazione dal contribuente¹⁸.

In conseguenza delle modifiche sopra esposte, a differenza di quanto originariamente stabilito in ipotesi di mancato invio del modello o di errata indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità, non è prevista alcuna franchigia che tenga conto del possibile errore in cui è incorso il contribuente.

Decreto Legge n.138/11

La circolare si occupa anche delle novità introdotte dal D.L. n.138/11 in merito alla c.d. "copertura da accertamento", in ipotesi di congruità agli studi di settore. Tale norma, per

¹⁷ Per i termini di notifica vedasi l'art.43, co.1 del DPR n.600/73 per le imposte dirette e l'art.57, co.1 del DPR n.633/72 per l'Iva.


¹⁸ Alla luce delle modifiche introdotte il limite del 15%, al superamento del quale potrebbe scattare l'accertamento induttivo, non riguarda, né l'omesso invio del modello, né l'ipotesi di insussistente applicazione di una causa di esclusione/inapplicabilità.

effetto delle successive modifiche introdotte dal D.L. n.201/11 (Decreto Monti), si applica in misura differenziata a seconda dell'annualità d'imposta a cui si rivolge.


In particolare, fino al 31/12/10 si applicano le regole di cui all'art.10, co.4-*bis*, L. n.146/98 che prevedono la copertura da accertamento, nei limiti del 40% dei ricavi dichiarati, fino ad un tetto massimo di € 40.000,00 per i soli contribuenti congrui (anche per adeguamento) almeno nell'arco di un biennio consecutivo¹⁹.

Dal periodo d'imposta in corso al 31/12/11, invece, si applica l'art.10 del D.L. n.201/11, secondo il quale la copertura da accertamento analitico induttivo opera per i soggetti congrui (anche per adeguamento) e coerenti senza alcun tipo di franchigia ed indipendentemente dall'esito di Gerico dell'anno precedente a quello considerato.

Il documento si sofferma nel chiarire la portata delle modifiche introdotte con il D.L. n.138/11 in relazione al concetto di congruità applicabile per l'operatività della copertura da ulteriore accertamento analitico induttivo di cui all'art.39, co.1, lett. d).

 Nel merito, viene puntualizzato che il livello di congruità utilizzabile per entrambi i periodi d'imposta considerati deve essere quello comprensivo dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità di "seconda generazione" (o indicatori di normalità economica a regime) elaborati a livello di singolo studio di settore a partire dal periodo d'imposta 2007²⁰.

L'ultimo chiarimento inerente al paragrafo dedicato al D.L. n.138/11 riguarda la questione dell'applicabilità della suddetta copertura da ulteriori accertamenti analitico induttivi di cui all'art.10, co.4-*bis*, L. n.146/98, nella circostanza in cui, nel periodo d'imposta precedente a quello di verifica, il contribuente sia soggetto all'applicazione di una causa di esclusione o di inapplicabilità.

 Secondo la circolare, l'effetto preclusivo all'accertamento non opera nel caso di specie, poiché la condizione di non applicabilità/esclusione dallo studio di settore non può essere assimilata a quella del soggetto con ricavi e compensi congrui.

Decreto Legge n.201/11

La circolare offre alcuni spunti interpretativi anche in merito alle recenti novità introdotte dal Decreto "salva Italia". Sul tema è appena il caso di ricordare che il citato decreto prevede la totale inibizione in favore dei contribuenti congrui e coerenti, nei confronti di ulteriori accertamenti di tipo analitico induttivo di cui all'art.39, co.1, lett.d), DPR n.600/73 e art.54, co.2, DPR n.633/72.

Affinché operi la citata copertura è necessario che i contribuenti interessati:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base di tali dati risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili;
- siano "potenzialmente" accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore (sono quindi esclusi i contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi, compresi quelli nei cui confronti lo strumento accertativo non si rende applicabile ai sensi del D.M. 11 febbraio 2008).

Si ricorda che i contribuenti che presentano le caratteristiche sopra brevemente descritte, oltre all'inibizione dell'ulteriore attività di controllo, fruiscono di altri benefici:

- la determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'art.38 del DPR n.600/73), è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di

¹⁹ In sostanza il D.L. n.138/11 ha previsto che, per l'operatività della c.d. copertura da accertamento la congruità deve riferirsi anche al periodo d'imposta precedente rispetto a quello in cui si applica l'accertamento.

²⁰ Da quanto esposto si ricava che, per ciò che attiene l'attivazione della copertura da accertamento in questione, non è espressamente necessario che il contribuente sia coerente rispetto agli indicatori di normalità esaminati, in quanto il contribuente stesso potrebbe essere congruo pur in presenza di non normalità rispetto ad uno o più indicatori. La norma in questione richiede infatti soltanto il rispetto della congruità, anche per adeguamento, la quale può anche non necessariamente passare attraverso la normalità degli indicatori previsti.

almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come previsto ordinariamente dal sesto comma del citato art.38);

- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette (ai sensi dell'art.43, co.1 del citato DPR n.600/73) e dell'Iva (art.57, co.1 del DPR n.633/72)²¹.

Sul tema va, peraltro, evidenziato che il documento non presenta chiarimenti di particolare interesse, non avendo nemmeno recepito le risposte erogate in occasione degli incontri tenutisi con la stampa specializzata nel mese di gennaio di quest'anno²². È quindi probabile che gli approfondimenti su questo importante tema saranno oggetto di una delle prossime e preannunciate circolari.

⇒ I punti non chiariti

Attendiamo, quindi, l'ufficializzazione dei seguenti punti:

- ⇒ le agevolazioni sopra riportate, pur se inserite nell'art.10 del D.L. n.201/11 e quindi nel contesto di una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, hanno in realtà una portata generale e si applicano a tutte le imprese e i professionisti soggetti agli studi di settore;
- ⇒ l'aumento della franchigia da accertamenti sintetici prevista dalla lett.c), co.9 dell'art.10 del D.L. n.201/11 non si applica ai soci di società trasparenti (es. Snc, Sas ecc.) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore, in quanto il provvedimento è limitato solo alle ditte individuali ed ai professionisti autonomi;
- ⇒ a quale "coerenza" si debba fare riferimento per l'ottenimento dei "bonus".

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2011

Infine, la circolare richiama le recenti modifiche introdotte dal D.M. dello scorso 28 dicembre 2011, con il quale sono state parzialmente integrate le fattispecie di cui al D.M. 11 febbraio 2008 con riferimento ai contribuenti a cui non si applicano gli accertamenti sulla base degli studi di settore.

La disposizione riguarda i seguenti soggetti:

- ➔ società cooperative a mutualità prevalente;
- ➔ soggetti IAS;
- ➔ soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal cod.64.92.01 – "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fid" o dal cod.66.19.40 – "Attività di Bancoposta";
- ➔ imprenditori (quindi solo regime d'impresa) ai quali si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta dove cessa di avere applicazione il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n.244/07;
- ➔ soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 68.20.02 – "Affitto di aziende"²³.

Le esimenti introdotte si applicano con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2011. I contribuenti in questione, peraltro, pur non essendo soggetti all'accertamento in tema di studi di settore devono comunque procedere alla compilazione del relativo modello. Dall'esame delle bozze dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presenti nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, si evince come tali fattispecie siano state oggetto di uno specifico riquadro del modello contraddistinto dalla lettera V²⁴.

QUADRO V Ulteriori dati specifici	V01	Cooperativa a mutualità prevalente	Barrare la casella
	V02	Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali	Barrare la casella
	V03	Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente	Barrare la casella
	V04	Cesazione del regime dei "minimi" in uno dei due periodi precedenti	Barrare la casella

²¹ Tale ultimo beneficio non si applica nel caso in cui il contribuente abbia commesso una violazione che comporti l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.74/00. Si applicano nello specifico i chiarimenti forniti con la C.M. n.54/E/09.

²² In particolare, ci riferiamo ai chiarimenti intervenuti nell'incontro tenutosi in data 18/01/12.

²³ Tale casistica rientra fra le cause di esclusione di cui al cod.7 da indicare nell'apposito quadro di reddito del modello Unico (quadro RG-RF).

²⁴ A differenza di quanto previsto per il periodo d'imposta precedente (annualità 2010) dove le casistiche in questione erano riepilogate nel quadro X solitamente destinato ad ospitare i dati rilevanti per l'applicazione dei correttivi contabili.